

OGGETTO	Riassunzione causa Daniele Stanislao C/o Csi Crotone TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE R.G n. 673/2015 - udienza del 04/04/2017. Conferimento incarico avv. Ernesto Scola dell'Avvocatura consortile.
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 03/04/2017

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (CORAP)**

PREMESSO che:

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l'accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- il precedente Commissario Straordinario, Dott. Giulio Oliverio, con sua nota del 24/06/2015 trasmessa via mail a tutti le ASI ed agli avvocati degli uffici legali, ha evidenziato quanto segue: "... il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2351 del 12/05/2015, che si allega, ha accertato che i Consorzi industriali della Regione Calabria devono ritenersi soppressi con l'entrata in vigore della L.R. 24/2013, con conseguente perdita della relativa legittimazione processuale. La stessa legge regionale dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, che il CORAP subentra, (dalla) data di entrata in vigore della presente legge, fra l'altro nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei soppressi Consorzi. Il CORAP, tuttavia, pur esistendo ex lege, non ha ancora acquisito i requisiti formali (ad esempio, Partita IVA, codice fiscale, etc) per la sua regolare costituzione in giudizio. Ciò comporta che, ad oggi, e, pertanto, l'unica possibilità per la costituzione nei giudizi attivi e passivi ricade direttamente sullo scrivente Commissario Straordinario per l'accorpamento dei Consorzi industriali calabresi nel CORAP";
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato istituito il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con L.R. n. 38/2001 (ivi compreso il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Crotone), succedendo per tutti i rapporti attivi e passivi ai suddetti cinque Consorzi provinciali industriali;
- con il suddetto decreto n. 115/2016 sono stati confermati in capo a questo Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2013 e nelle more della conclusione delle procedure di nomina degli organi monocratici e collegiali del CORAP, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del CORAP;
- con Decreto commissariale n. 7/2016 è stata istituita l'Avvocatura unitaria consortile;
- In data 08/04/2015, Daniele Stanislao citava, con atto in opposizione al decreto ingiuntivo n. 33/2015 emesso dall'intestato Tribunale, il Csi, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 33/2015 emesso il 27/12/2014 e notificato il 27/02/2015;
- Condanna alle spese e competenze di lite
- Il decreto ingiuntivo n. 33/2015 era stata notificato all'odierno convenuto opposto da parte del Csi per il pagamento degli oneri relativi al cambio di destinazione d'uso del lotto

acquisito da produttivo a commerciale, giusta delibera n. 83/2011, per un importo di € 13.926,95, oltre che della somma di € 76,63 per la fornitura di servizi consortili, per un totale complessivo di € 14.003,58, interessi legali di mora, alla liquidazione delle spese della procedura monitoria liquidate in complessivi € 685,50, accessori e rimborso forfettario delle spese generali, Iva, cpa come per legge.

VISTI:

- Istruttoria amministrativa, a cura dell'Avvocatura unitaria, degli atti d'ufficio inerenti la presente costituzione;
- il parere dell'Avv. Ernesto Scola;

RITENUTO, pertanto:

- di costituirsi nel giudizio riassunto R.G. n. 673/2015 indicato in premessa per la tutela dei diritti e degli interessi consortili;
- di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al difensore consortile Avv. Ernesto Scola del Foro di Crotona, Legale dell'Avvocatura unitaria consortile;

DELIBERA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di costituire il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), in persona del Commissario Straordinario, Dott.ssa Rosaria Guzzo, in forza di nomina ex DPGR n. 112/2016 e n. 115/2016, nel giudizio R.G. n. 673/2015 per la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale civile di Crotona nella causa Daniele Stanislao Contro Csi di Crotona.
- C. Di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al difensore consortile Avv. Ernesto Scola del Foro di Crotona, Legale dell'Avvocatura unitaria consortile.
- D. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

